



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

Sezione Operativa

via Calata Laurenti 16, 00053 Civitavecchia (Roma) so.cpcivitavecchia@mit.gov.it - www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. **17** /2019

ESERCITAZIONI MILITARI DI TIRO A FUOCO

Località	Santa Severa (RM)	Periodo	Marzo 2019
Organizzatore	UTTER SERVIZIO POLIGONO	Recapito telefonico	0766/570013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTA** la richiesta in data 11 dicembre 2018 - prot. n° JPA/625/75/3 presentata dal UTTER SERVIZIO POLIGONO di Santa Severa (RM) intesa a ottenere l'interdizione dell'area in essa meglio specificata, per attività di poligono;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTI** gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la Legge 24 dicembre 1976 n.898 e successive modifiche recante la "Nuova Regolamentazione delle Servitù Militari" ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 17 dicembre 1979, n. 780;
- VISTO** il nulla Osta di Marina Sud Taranto reso con foglio n. 57710/N in data 12.12.2018 e relativo ai soli fini militari marittimi;
- RITENUTA** la necessità di interdire al pubblico uso il tratto di mare sotto indicato, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle esercitazioni e, contemporaneamente, garantire la pubblica incolumità;

RENDE NOTO

che, durante il mese di **Marzo 2019**, nei giorni, 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29, **dalle ore 07.00 alle ore 23.00 locali**, lo specchio acqueo antistante il poligono militare di Santa Severa, sul litorale del Comune di Santa Severa (RM) compreso all'interno della zona denominata "ECHO312", nel settore circolare profondo 4,5 (quattro virgola cinque) miglia nautiche lungo i rilevamenti 175° e 280° dal punto di coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	42° 00' 00" N	11° 58' 42" E

è interessato da esercitazioni militari di tiro a fuoco.

ORDINA

Art. 1 interdizione dei campo di tiro

Durante i periodi di attività del poligono militare, nella zona di mare individuata in premessa, è vietato:

- A) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- B) praticare la balneazione,
- C) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- D) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 segnalazione e vigilanza dei campo di tiro

L'Autorità Militare responsabile delle esercitazioni ha l'obbligo di provvedere alla segnalazione dei campi di tiro con un numero idoneo di dispositivi ottici galleggianti di dimensioni e caratteristiche adeguate, munite di apparato luminoso a luce rossa intermittente per la segnalazione notturna, nonché alla sorveglianza della zona di mare ed allo sgombero della medesima mediante l'impiego, se necessario, di idoneo mezzo nautico, anche richiedendo l'intervento dei mezzi navali di una qualsiasi Amministrazione/Comando che sia in grado di utilmente intervenire.

Art. 3 disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza incorrono:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 legge n° 171/2005;
- b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nel reato di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli Enti territoriali e gli organi di informazione.

Civitavecchia, li 21/2/2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo LEONE